Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 340

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 31 dicembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da *norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in* Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1974, n. **692**.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975 . . . . Pag. 9135

LEGGE 21 dicembre 1974, n. **693**.
Proroga del regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive proroghe . . . . Pag. 9136

LEGGE 23 dicembre 1974, n. **694**.
Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili. Pag. 9136

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **695**.
Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza . . . . Pag. 9137

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **696**.
Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno 1974. Pag. 9137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. **697**.
Autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche . . . . . . Pag. 9138

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1974, n. **698**.
Prelevamento di L. 3.013.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 . . Pag. 9138

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.
Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura e da ogni altra azienda commerciale operante nella provincia di Lucca ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 9139

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.
Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Trento ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . Pag. 9139

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.
Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Ragusa ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 9140

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.
Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende operanti nella provincia di Palermo ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 9140

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Minucciano . . . . Pag. 9140

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Istituzione della ragionieria provinciale dello Stato di Oristano . . . . Pag. 9141

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende, ad esclusione di quelle agricole e dei datori di lavoro domestico, operanti nella provincia di Mantova ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 9142

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, artigiane e commerciali operanti nella provincia di Pesaro ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali. Pag. 9142

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Novara ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 9143

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Ancona ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 9143

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Rieti ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . Pag. 9143

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Nuoro ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 9144

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Corsano . . . . Pag. 9144

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi o divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni . . Pag. 9145

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Approvazione della tariffa presentata dalla Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna, da valere per l'anno 1975 per i contratti di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli con clausola di sconto anticipato . Pag. 9145

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1975 . . . . . Pag. 9146

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Nuova misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni con decorrenza dal 1° gennaio 1975 . . . Pag. 9150

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 49/1974 - Prezzo degli oli combustibili e dei bitumi . . . . Pag. 9154

Provvedimento n. 50/1974 - Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni . . . . Pag. 9156

Ministero della sanità: Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo a modificare il regolamento della scuola per tecnici di radiologia medica. Pag. 9157

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento a titolo gratuito di suolo tratturale al comune di Ripalimosani . . . . Pag. 9157

Ministero della difesa: Avviso di rettifica . . . Pag. 9157

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 9157

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . . Pag. 9157

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 9157

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 9157

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Castellania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Alano di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Porretta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 9158

Autorizzazione al comune di San Pietro in Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 9158

Autorizzazione al comune di Migliaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9159

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 9159

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 9159

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9159

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 9159

Autorizzazione al comune di Roccabianca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9159

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 9159

Autorizzazione al comune di Castelvetro Piacentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 9159

Autorizzazione al comune di Gropparello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9159
Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9159
Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 9159
Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 9159
Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 9159
Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 9159
Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Cotronei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Isole Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9160
Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Ischia di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 9160
Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9161
Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 9161
Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 9161
Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 9161
Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 9161
Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9161
Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9161
Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9161
Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 9161
Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9161
Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9161
Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9161
Avvisi di rettifica . . . . Pag. 9161

Ministero del tesoro: Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1974 . . . . . Pag. 9162

Banca d'Italia: Situazione al 30 novembre 1974 Pag. 9163

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Commissioni di esami istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano, Brescia e Como per il conferimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 . . . . Pag. 9164

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 340 DEL 31 DICEMBRE 1974:

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1974.

Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentarsi nell'anno 1975 rispettivamente dalle persone fisiche, dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e ad esse equiparate e associazioni fra artisti o professionisti.

(10348)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1974.

Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentarsi nell'anno 1975 dai sostituti di imposta.

(10349)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1974, n. **692**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge e le successive note di variazioni, all'esame delle assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1975.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1974

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 dicembre 1974, n. **693.**

Proroga del regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive proroghe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, numero 846, è prorogato dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1974

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1974, n. **694.**

Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con sè, sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l'obbligo di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.

L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.

Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni è soggetto all'osservanza delle disposizioni locali.

Art. 2.

Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 3:

a) il passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero — in transito su scalo nazionale — ha l'obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sè, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante di quest'ultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denunzia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge;

b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente dall'estero ha l'obbligo, anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sè, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante dell'aeromobile di arrivo o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente articolo 1.

Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore per l'osservanza degli obblighi previsti nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

I passeggeri, all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, devono consegnare le armi o le munizioni che portano con sè, sulla persona o nel bagaglio, al comandante dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi previsti nell'articolo 1 della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.

Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilità del comandante dell'aeromobile.

Art. 5.

Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 500 mila.

Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, è punito con la multa fino a lire 30 mila.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

MORO — GUI — RUMOR — REALE — FORLANI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **695**.

Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi ».

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate.

Sulle domande decide il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4.

L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — FORLANI — REALE — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **696**.

Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è assegnato per l'anno 1974, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di 60 miliardi di lire.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 697.

Autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213; 11 dicembre 1952, n. 2392; 21 dicembre 1955, n. 1345; 30 dicembre 1958, n. 1259; 21 dicembre 1961, n. 1499; 13 gennaio 1965, n. 18; 15 dicembre 1967, n. 1248; 11 gennaio 1971, n. 37 e 6 ottobre 1971, n. 1005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato al 31 dicembre 1977 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 105. — DE ROSE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1974, n. 698.

Prelevamento di L. 3.013.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 3.013.500.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1974.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 3.013.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero delle finanze:

Spese d'ufficio per le intendenze di finanza (cap. 1066) . . . . L. 150.000.000
(aumento — non prevedibile in misura adeguata — delle spese d'ufficio per le intendenze di finanza in relazione all'aumento dei costi per il riscaldamento e la pulizia dei locali)

Fitto di locali (cap. 1348) . . . . L. 100.000.000
(spese — prima non adeguatamente prevedibili — per fitto di nuovi locali destinati alla sistemazione degli uffici periferici della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in relazione alla riforma tributaria)

Fitto di locali (cap. 1470) . . . . . . » 104.000.000
(integrazione dello stanziamento per spese — non prevedibili in misura adeguata — relative al fitto di nuovi locali destinati alla sistemazione degli uffici periferici dell'Amministrazione delle imposte dirette, in relazione alla riforma tributaria)

Fitto di locali (cap. 1662) . . . . » 8.000.000
(spese per fitto di nuovi locali destinati al reparto di pregestione e preelaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria di Napoli)

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso spese per missioni all'estero (cap. 1536) . . . . » 36.000.000
(maggiori esigenze — prima non prevedibili — connesse al viaggio del Presidente della Repubblica in Iran)

Spese riservate (cap. 1621) . . . . . . » 265.000.000
(maggiori esigenze — prima non prevedibili — connesse con particolari situazioni internazionali)

Fitto di locali e oneri accessori (cap. 1782) » 75.000.000
(maggiori esigenze — prima non prevedibili — in relazione a spese per fitto di appartamenti abitati dal personale in servizio presso l'ambasciata di Berlino Est e dalle proprie famiglie)

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc in Italia e all'estero (cap. 1787) . . . . » 27.500.000
(maggiori e imprevedibili spese sostenute per l'organizzazione della riunione del gruppo dei venti del Fondo monetario internazionale, tenutasi a Roma dal 14 al 19 gennaio 1974)

Spese eventuali all'estero (cap. 1789) » 95.000.000
(maggiori esigenze — prima non prevedibili — connesse anche al viaggio del Presidente della Repubblica in Iran)

Ministero della pubblica istruzione:

Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari (cap. 1409) . . . . » 2.050.000.000
(maggiori esigenze per la fornitura gratuita di libri scolastici, in relazione all'aumento dei prezzi verificatosi nel corso dell'anno)

Ministero dei trasporti:

Fitto di locali (cap. 1195) . . . . . » 103.000.000
(maggiori spese per fitto di locali per gli uffici provinciali della M.C.T.C., in relazione allo ampliamento delle attribuzioni ed all'assunzione di nuove attribuzioni prima di competenza delle direzioni compartimentali e non trasferite alle regioni)

L. 3.013.500.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, ed in particolare l'art. 35;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, è autorizzato il prelevamento di L. 3.013.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero delle finanze:		
Cap. 1066 - Spese d'ufficio, ecc. .	L.	150.000.000
Cap. 1348 - Fitto di locali . . .	»	100.000.000
Cap. 1470 - Fitto di locali . . .	»	104.000.000
Cap. 1662 - Fitto di locali . . .	»	8.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. 1536 - Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	»	36.000.000
Cap. 1621 - Spese riservate . . .	»	265.000.000
Cap. 1782 - Fitto di locali, ecc. .	»	75.000.000
Cap. 1787 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc.	»	27.500.000
Cap. 1789 - Spese eventuali all'estero	»	95.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. 1409 - Spese per la fornitura gratuita di libri di testo, ecc.	»	2.050.000.000
Ministero dei trasporti:		
Cap. 1195 - Fitto di locali . . .	»	103.000.000
	L.	3.013.500.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1974

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 104. — DE ROSE

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura e da ogni altra azienda commerciale operante nella provincia di Lucca ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura e da ogni altra azienda commerciale operante nella provincia di Lucca è determinato come segue:

A) *Settore alberghi, pensioni e locande*:

fino al 30 settembre 1973:

vitto (un pasto) .	L. 350	(pari a L. 9.100 mensili)
alloggio	» 25	(pari a » 650 »)

dal 1° ottobre 1973 in poi:

vitto (un pasto) .	L. 465	(pari a L. 12.090 mensili)
alloggio	» 120	(pari a » 3.120 »)

B) *Altri settori merceologici*:

vitto	L. 350	(pari a L. 9.100 mensili)
alloggio	» 120	(pari a » 3.120 »)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9878)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Trento ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Trento è determinato, con decorrenza 1° luglio 1972, come segue:

vitto (due pasti giornalieri a lire 250 l'uno) . . . . L. 13.000 mensili
alloggio . . . . » 3.000 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9897)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Ragusa ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Ragusa è determinato, con decorrenza dal 1° settembre 1973, come segue:

vitto per due pasti al giorno . L. 6.500 mensili
alloggio . . . . » 2.000 »

generi in natura:

grano . . . . . . L. 8.000 al q.le
olio . . . » 50.000 »
formaggio . . . . . » 50.000 »
farina di grano, pasta e pane . » 100 al kg.
vino . . . . » 7.000 l'ettol.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9887)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende operanti nella provincia di Palermo ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura ai dipendenti delle aziende operanti nella provincia di Palermo è determinato, con decorrenza dal 1° agosto 1971, come segue:

vitto (due pasti) . . . . . . L. 11.000 mensili
vitto (un pasto) . . . . . . » 5.500 »
alloggio . . . . » 3.000 »

Per i proprietari di fabbricato:

alloggio, acqua e luce . . . . . L. 4.500 mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9882)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Minucciano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 novembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Argegna in comune di Minucciano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Minucciano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto rappresenta certamente uno dei punti panoramicamente più interessanti e grandiosi di tutta la provincia anche per la particolare bellezza delle pendici del monte, cinte da una fitta fascia di boschi di pini ed abeti, attraverso i quali si snoda dolcemente la strada che, all'improvviso sbocca all'aperto sul rude e suggestivo ambiente alpestre dove, dal vasto prato, immerso nel caratteristico e solenne silenzio delle vette montane, lo sguardo abbraccia tutta la varietà di aspetti delle innumerevoli vallate degli opposti versanti cui fanno degna e maestosa cornice alcune delle più imponenti cime apuane, quali il Pisanino, il Pizzo d'Uccello, il Grondilice, il Garnerone;

Decreta:

La zona del monte Argegna sita nel territorio del comune di Minucciano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dall'incrocio della linea di confine provinciale con quella dei comuni di Minucciano e Giuncugnano segue il confine stesso sino all'inrocio con la mezzeria della mulattiera che da Albiano conduce a Capoli e quindi detta mezzeria verso Albiano, fino alla sua diramazione per il Casone dei Carpinelli. Prosegue poi lungo la mezzeria della statale n. 445 fino all'incrocio con il fosso del Martellino e per una retta ideale che porta all'Immaginetta di quota 955, a nord-ovest del monte Argegna. Continua ancora, sempre su retta ideale, fino a quota 912 di colle d'Arola e al confine provinciale che segue poi fino al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti di Pisa curerà che il comune di Minucciano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 20 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentosettantadue (1972) e questo giorno mercoledì 15 del mese di novembre, alle ore 15,30, è stata convocata in Lucca, presso la sede della provincia, una adunanza della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere, tra l'altro, il seguente ordine del giorno:

Tutela del paesaggio garfagnino: M. Argegna - M. Tea.

(*Omissis*).

La commissione delibera di imporre il vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie, sita in comune di Minucciano e determinata da una linea immaginaria che partendo dall'incrocio della linea di confine provinciale con quella dei comuni di Minucciano e Giuncugnano (come dal foglio 96, I S.O. della carta d'Italia I.G.M.) segue il confine stesso fino all'incrocio con la mezzeria della mulattiera che da Albiano conduce a Capoli e quindi detta mezzeria, verso Albiano, fino alla sua diramazione per il Casone dei Carpinelli.

Prosegue poi lungo la mezzeria della statale n. 445 fino all'incrocio con il fosso del Martellino e per una retta ideale che porta all'Immaginetta di quota 955, a nord-ovest del monte Argegna.

Continua ancora, sempre su una retta ideale, fino alla quota 912 di colle d'Arola e al confine provinciale che segue poi fino al punto di partenza.

Terminata la lettura il presidente dichiara aperta la discussione. Tutti i presenti ad eccezione del rappresentante il sindaco di Minucciano, che sostiene la necessità di un preventivo esame della materia da parte del consiglio di quel comune, si dichiarano favorevoli al provvedimento così enunciato.

Il presidente pone allora ai voti, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata che risulta successivamente approvata a maggioranza dei componenti la commissione presenti e votanti.

Si astiene l'assessore Porta, delegato del sindaco del comune di Minucciano.

(*Omissis*).

(10083)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Istituzione della ragioneria provinciale dello Stato di Oristano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 5 agosto 1974, concernente l'istituzione della provincia di Oristano;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, dal 30 settembre 1974, nella provincia di Oristano, con sede nel capoluogo, la ragioneria provinciale dello Stato con l'attribuzione, nell'ambito

della provincia, di tutte le competenze che in atto sono disimpegnate dalle ragionerie provinciali dello Stato di Cagliari e di Nuoro.

Art. 2.

Le spese relative ai locali ed al funzionamento della ragioneria provinciale dello Stato di Oristano sono a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali, nell'albo della regione Sardegna, nell'albo delle province di Cagliari, di Nuoro e di Oristano e negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Oristano.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla corte dei conti, addì 20 novembre 1974
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 176

(10241)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende, ad esclusione di quelle agricole e dei datori di lavoro domestico, operanti nella provincia di Mantova ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende, ad esclusione di quelle agricole e dei datori di lavoro domestico, operanti nella provincia di Mantova è determinato, con decorrenza dal 1° ottobre 1972, come segue:

Tutte le categorie:

vitto (completo)	L. 12.000	mensili
vitto (un pasto al giorno) . . .	» 6.000	»
alloggio (esclusi i portieri ed i custodi di stabilimenti e magazzini)	» 2.800	»
uso dell'abitazione (L. 6.600), acqua (L. 120), illuminazione (L. 730) e riscaldamento (L. 1.700) per i custodi e portieri di stabilimenti e magazzini	L. 9.150	mensili
Proprietari di fabbricati:		
uso dell'abitazione (L. 10.700), acqua (L. 120), illuminazione (L. 730) e riscaldamento (L. 1.700) per i portieri di immobili urbani	L. 13.250	mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9879)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, artigiane e commerciali operanti nella provincia di Pesaro ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, artigiane e commerciali operanti nella provincia di Pesaro è determinato, con decorrenza dal 1° maggio 1971, come segue:

un piatto	L. 40
due piatti	» 80

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9884)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Novara ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Novara è determinato come segue:

vitto (per un pasto giornaliero)	L.	7.020	mensili
vitto (per due pasti giornalieri)	»	14.040	»
alloggio (per i portieri dipendenti da proprietari di fabbricati)	»	5.250	»
alloggio (per i dipendenti di tutte le altre categorie)	»	3.770	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9880)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Ancona ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Ancona è determinato, con decorrenza dal 1° ottobre 1972, come segue:

vitto (due pasti)	L.	11.000	mensili
vitto (un pasto)	»	6.000	»
alloggio	»	2.000	»
generi in natura:			
grano	L.	6.800	al q.le
granoturco	»	6.550	»
uva da vino	»	2.000	»
vino da pasto	»	4.500	»
legna da ardere	»	1.500	»
formaggio	»	1.500	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9869)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Rieti ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Rieti è determinato, con decorrenza 1° gennaio 1973, come segue:

vitto (per un pasto), L. 300 al giorno (pari a L. 7.800 mensili);

vitto (per due pasti), L. 600 al giorno (pari a L. 15.600 mensili);

alloggio L. 100 al giorno (pari a L. 2.600 mensili);

alloggio L. 10.010 mensili per l'alloggio fornito da proprietari di fabbricati a tutta la famiglia del dipendente (comprensivo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9890)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Nuoro ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrispòste in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Nuoro è determinato, con decorrenza 1° giugno 1973, come segue:

vitto (primo pasto) . . . . L. 5.070
vitto (secondo pasto) . . . . » 4.030
alloggio . . . . » 3.120

complessivamente L. 12.220 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9881)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Corsano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio del comune di Corsano (Lecce), escluso il centro abitato;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Corsano;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Corsano che è respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la costa adriatica, alta e dirupata, che conserva intatte le sue peculiari caratteristiche costituisce un tipico esempio di poliformismo planimetrico molto diffuso nel Salento, con le sue macchie verdi ed essenze locali, le ridenti campagne, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica ricca di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un'ampia visuale delle bellezze circostanti e sullo sfondo la marina di Leuca con il suo santuario e del promontorio Iapigio;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Corsano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ad est con il mare Adriatico, ad ovest con il territorio comunale di Alessano, a nord con il territorio comunale di Tiggiano, a sud con il territorio dei comuni di Alessano e Gagliano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Corsano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente de-

creto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 14 novembre 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 29 ottobre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 195 del 18 ottobre 1968:

CORSANO: vincolo panoramico delle zone costiere e del rimanente territorio comunale.

(*Omissis*).

E' assente benchè invitato con lettera raccomandata n. 196 il sindaco di Corsano.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane controdistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

ad est: con il madre Adriatico;

ad ovest: con il territorio di Alessano;

a nord: con il territorio di Tiggiano;

a sud: con il territorio di Alessano-Gagliano.

Poligonali:

tutto il territorio comunale eccettuato il centro abitato perimetrato su proposta del consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765.

Per quanto sopra, la commissione, riconosciuto che il territorio nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali, delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Corsano, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Corsano per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme e termini dell'art. 1 della legge n. 1497, commi terzo e quarto.

(*Omissis*).

(10088)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi o divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1973, con il quale, in conformità di quanto previsto dalle citate disposizioni legislative, è stato disciplinato in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disciplina anche per l'anno 1975;

Decreta:

E' prorogato fino al 31 dicembre 1975 il divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1974

Il Ministro: GUI

(10300)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Approvazione della tariffa presentata dalla Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna, da valere per l'anno 1975 per i contratti di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli con clausola di sconto anticipato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971 con il quale sono state approvate le tariffe dei premi per la assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la domanda e relativa documentazione tecnica presentata dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi al settore I (autovetture) e settore II (autotassametri) stipulati o prorogati con clausola di « sconto anticipato con integrazione del premio in caso di sinistro », l'approvazione di una modifica aggiuntiva alla clausola di integrazione del premio, nonché l'approvazione dello sconto anticipato nella misura del 22 per

cento sul premio di tariffa base, con integrazione nel caso di sinistro nella misura del 35 per cento dello stesso premio di tariffa;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria effettuata, la domanda di cui trattasi può essere accolta;

Decreta:

Sono approvati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, i premi di tariffa presentati dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, da applicarsi ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi al settore I (autovetture) e al settore II (autotassametri) stipulati o prorogati con clausola di « sconto anticipato » fino al 31 dicembre 1975.

E' altresì approvata la seguente modifica aggiuntiva alla clausola di integrazione del premio: « L'impresa si impegna a restituire al contraente entro centoventi giorni dal versamento, la quota integrativa di premio versata a titolo di deposito, quando non sia intervenuto nel periodo stesso pagamento totale o parziale del danno o un accertamento concordato di responsabilità tra l'impresa e il contraente. Qualora, successivamente alla restituzione al contraente della quota integrativa di premio, intervenga pagamento totale o parziale del danno, il contraente si impegna a versare all'impresa il reintegro entro cinque giorni dalla richiesta della impresa stessa ».

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10351)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1971, 3 agosto 1971 e 2 ottobre 1971, con i quali sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e relative norme transitorie, secondo i testi autenticati per ciascuna impresa;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1972 e 5 giugno 1973, con i quali sono state prorogate le predette norme transitorie fino al 31 dicembre 1973 nonchè i decreti ministeriali 3 gennaio 1972, 20 maggio 1972, 27 maggio 1972, 31 luglio 1972, 23 settembre 1972, 30 dicembre 1972 e 27 febbraio 1973, con i quali sono state approvate modifiche alle suddette tariffe e condizioni generali di polizza;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1973, con il quale, a seguito dell'avvenuta cessazione del regime tariffario transitorio previsto dai precedenti decreti, sono state stabilite ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 990/1969, le nuove tariffe da applicarsi per lo anno 1974, tenuto conto della riduzione della frequenza dei sinistri conseguente alle restrizioni poste alla circolazione degli autoveicoli;

Considerato che nel termine indicato dal decreto ministeriale 17 ottobre 1974 le imprese hanno presentato nuove tariffe per l'anno 1975 e che tali nuove tariffe contenenti una diversa ristrutturazione territoriale dei rischi comporterebbero un aumento medio globale sulle tariffe in vigore determinabile nella misura del 30%, misura ridotta al 20% per la tariffa presentata dalla società Le Assicurazioni d'Italia ed al 24% circa per la tariffa presentata dalla Compagnia assicuratrice « Unipol »;

Considerato che con telegramma n. 819162 in data 11 dicembre 1974, le predette imprese sono state invitate ad apportare modifiche riduttive alle tariffe presentate, sulla base di concreti rilievi in ordine agli elementi costitutivi delle tariffe stesse, con particolare riguardo alla valutazione dei risultati dell'esercizio 1973, a quella dei correttivi di tendenza applicati per gli anni 1974 e 1975, in ordine alla frequenza e al costo medio dei sinistri, nonchè alla valutazione del fattore finanziario;

Considerato che con il predetto telegramma è stato altresì rilevato che la ristrutturazione tariffaria non può essere limitata ai soli gruppi territoriali, ma dovrebbe essere estesa anche alla revisione dei coefficienti per classi di potenza fiscale delle autovetture, per massimali di garanzia e per l'estensione della garanzia ai terzi trasportati, e che per provvedere adeguatamente a tale completa ristrutturazione occorre rinviarne l'attuazione ad altro momento sia per la ristrettezza di tempo che per la manifesta esigenza di acquisire ulteriori dati statistici;

Considerato che, entro il termine fissato nel citato telegramma, le imprese che avevano chiesto l'aumento medio globale superiore al 20% hanno reso noto di essere disposte ad apportare alle tariffe presentate modificazioni riduttive tali da contenere l'aumento tariffario nella misura media globale del 20% senza peraltro precisare le modalità di attuazione di tale aumento o insistendo, come la Compagnia assicuratrice « Unipol », sulla sola ristrutturazione territoriale;

Considerato che, anche se nel 1974 si è verificato un aumento del costo dei sinistri e delle spese generali in dipendenza della lievitazione degli oneri generali e particolari che incidono sulle varie componenti del costo del servizio assicurativo, vi è però stato un sensibile accrescimento dell'apporto alla gestione economica delle imprese del fattore finanziario proveniente dagli investimenti delle disponibilità patrimoniali e dai proventi correnti della gestione assicurativa;

Ritenuto che, per i motivi predetti, confermati dalla ulteriore istruttoria svolta dai competenti uffici ministeriali con l'ausilio anche delle indicazioni emerse nel corso dei lavori della commissione consultiva costituita con decreto ministeriale 17 ottobre 1974, la tariffa presentata anche con un aumento medio globale limitato al 20% non appare ancora corrispondere a tutti quei requisiti tecnici che, nelle previsioni della speciale normativa, sono da ritenersi determinanti per realizzare una rigorosa congruità tariffaria, resasi ancor più indispensabile nel contesto della situazione economica generale;

Ritenuto che a tale fine può altresì notevolmente contribuire l'adozione di più economiche e spedite procedure meglio rispondenti alle finalità proprie della legge istitutiva dell'obbligo che postulano la massima economicità nella gestione del servizio assicurativo;

Considerato che, ai fini operativi, occorre procedere con urgenza in ordine alle tariffe da applicarsi a partire dal 1° gennaio 1975 facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, operando entro i limiti della tariffa in vigore con l'eliminazione delle riduzioni temporaneamente disposte da ultimo con il decreto ministeriale 30 dicembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e sino al 31 dicembre dello stesso anno le tariffe da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore — esclusi i contratti stipulati con la clausola di « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro » e di quelli stipulati con clausola di « franchigia » — sono così stabilite:

a) assicurazioni relative a veicoli a motore dei settori tariffari I (autovetture in servizio private; autovetture da noleggio con conducente) e II (autotassametri): si applicano le tariffe applicate con decreto ministeriale 9 giugno 1971 e successivi decreti ministeriali 3 gennaio 1972, 27 maggio 1972, 23 settembre 1972 e 27 febbraio 1973, senza le riduzioni del 12% sulla tariffa base 100 e del 16,19% sulla tariffa con « bonus posticipato », base 105, già previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1973;

b) assicurazioni relative a veicoli a motore del settore tariffario III (autobus): si continuano ad applicare le tariffe in vigore al 31 dicembre 1974;

c) assicurazioni relative a veicoli a motore del settore tariffario IV (autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati, motocarri, motofurgoni per trasporto cose proprie e per conto terzi): si applicano le tariffe approvate con decreto ministeriale 9 giugno 1971 e successivi decreti ministeriali 27 maggio 1972 e 30 dicembre 1972, senza la riduzione del 10,75% applicata sino al 31 dicembre 1974;

d) assicurazioni relative a veicoli a motore del settore tariffario V (ciclomotori, motocicli e motocarrozzette ad uso privato): si continuano ad applicare le tariffe in vigore al 31 dicembre 1974;

e) assicurazioni relative a veicoli a motore del settore tariffario VI (rischi speciali): per i veicoli per i quali deve farsi riferimento ai premi di altri settori tariffari si applicano i premi stabiliti per tali settori, con le stesse riduzioni o maggiorazioni già previste dalla tariffa in vigore al 31 dicembre 1974. Per i veicoli con propria autonoma tariffa si continua ad applicare la tariffa in vigore alla predetta data.

Art. 2.

Ai contratti relativi ad autovetture in servizio privato (settore tariffario I) e ad autotassametri (settore tariffario II), rinnovati o stipulati nel periodo indicato nel precedente articolo a tariffa con clausola di « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro », si applica uno sconto del 20% sul premio della tariffa base 100; l'integrazione del premio in caso di sinistro è pari al 33% dello stesso premio di tariffa.

Per i predetti contratti è confermato quanto già disposto in ordine alla relativa condizione particolare di polizza dall'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1973.

Art. 3.

Per lo stesso periodo di cui all'art. 1 ai contratti relativi ad autovetture in servizio privato (settore tariffario I), ad autotassametri (settore tariffario II), ad autobus (settore tariffario III) ed a veicoli a motore per trasporto di cose (settore tariffario IV), rinnovati o stipulati a tariffa con clausola di « franchigia », si applicano gli sconti di cui alle seguenti tabelle:

A) *Autovetture ed autotassametri, a condizione che la garanzia sia estesa ai terzi trasportati*:

Massimali espressi in milioni	Fino a 10 CV franchigia fissa ed assoluta lire	Da oltre 10 fino a 14 CV franchigia fissa ed assoluta lire	Di oltre 14 CV franchigia fissa ed assoluta lire	Sconto sul premio del massimale prescelto
a) 100/30/10	30.000	50.000	100.000	27%
	50.000	100.000	150.000	37%
b) 150/50/15	30.000	50.000	100.000	25%
	50.000	100.000	150.000	34%
c) 100 unico	30.000	50.000	100.000	23%
	50.000	100.000	150.000	32%

B) *Autobus*:

per franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000 sconto 25%	da calcolarsi sul premio (base e per numero di posti) relativo al massimale 100/15/10 milioni
per franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000 sconto 40%	
per franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000 sconto 50%	

Per assicurazioni con franchigia di L. 250.000 o di L. 500.000 sono richiesti un deposito cauzionale od una fidejussione bancaria pari al 50% dello sconto (sul premio annuo) praticato per la franchigia, con il minimo di L. 100.000 per polizza.

C) *Veicoli a motore per trasporto di cose*:

I. - Autocarri, motoveicoli e ciclomotori per trasporto di cose:

per franchigia fissa ed assoluta di L. 50.000 sconto 22%	da calcolarsi sul premio relativo al massimale base
per franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000 sconto 26%	

II. - Limitatamente agli autocarri di oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico:

per franchigia fissa ed assoluta di L.250.000: sconto 35%;

per franchigia fissa ed assoluta di L.500.000: sconto 44%.

Per assicurazioni con franchigia di L. 250.000 o di L. 500.000 sono richiesti un deposito cauzionale od una fidejussione bancaria pari al 50% dello sconto (sul premio annuo) praticato per la franchigia, con il minimo di L. 100.000 per polizza.

L'importo degli sconti previsti alle lettere B) e C) del presente articolo va dedotto dal premio di tariffa relativo alla combinazione di massimali prescelta. Agli effetti dell'applicazione degli sconti di cui alla lettera C) per massimali base si intende la prima combinazione di massimali prevista, con l'indicazione del relativo premio, per i singoli gruppi di peso complessivo a pieno carico o di cilindrata.

Art. 4.

Per i contratti in corso al 1° gennaio 1975, rinnovati nel periodo indicato all'art. 1, i nuovi premi stabiliti dai precedenti articoli si intendono già al netto della somma eventualmente da calcolare in favore degli assicurati ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 dicembre 1973.

Art. 5.

Per i contratti rinnovati o stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino al 31 dicembre dello stesso anno a tariffa con « bonus posticipato » il primo periodo di osservazione, agli effetti della operatività della relativa condizione particolare di assicurazione, avrà inizio dal giorno del rinnovo e della stipulazione del contratto e l'eventuale riduzione di premio sarà applicata sul premio dovuto alla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre 1975.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1973 per ripristino della suddetta condizione particolare di assicurazioni nel testo approvato con il decreto ministeriale 9 giugno 1971.

Art. 6.

Per le assicurazioni relative ai natanti, alle macchine agricole, a gare e competizioni sportive si continuano ad applicare le tariffe in vigore al 31 dicembre 1974.

Art. 7.

Le imprese assicuratrici dovranno presentare, per la approvazione, nuove tariffe, entro il 31 ottobre 1975.

Art. 8.

Il presente decreto si applica alle imprese di assicurazioni di cui all'allegato elenco e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: DONAT-CATTIN

ELENCO DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI.

Denominazione	Sede
1) Abeille (L') Compagnia italiana di assicurazioni	Milano
2) Agricoltura assicurazioni S.p.a.	Milano
3) Alleanza Securitas Esperia S.p.a. . .	Roma
4) Alpi assicurazioni S.p.a. . . .	Milano
5) Apal - Società mutua di assicurazione .	Milano
6) Ascoroma - Mutua assicuratrice comunale romana	Roma
7) Assicarlotta S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni	Roma
8) Assicuratrice edile - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
9) Assicuratrice italiana (L') S.p.a. .	Milano
10) Assicurazioni d'Italia (Le) S.p.a.	Roma
11) Assicurazioni generali S.p.a.	Roma
12) Atlantica S.p.a.	Napoli
13) Ausonia S.p.a di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
14) Banca nazionale delle comunicazioni . .	Roma
15) Bussola (La) S.p.a. di assicurazioni . .	Palermo
16) Cassa generale di assicurazioni	Milano
17) Cattolica (La) - Società cooperativa a responsabilità limitata	Verona
18) Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
19) Comitas - Compagnia italiana di assicurazioni	Genova
20) Compagnia centrale di assicurazioni . .	Roma
21) Compagnia europea di previdenza . . .	Roma
22) Compagnia di Firenze S.p.a. assicurazioni e riassicurazioni	Firenze
23) Compagnia di Genova assicurazioni S.p.a.	Milano
24) Compagnia di Varese	Varese
25) Compagnia italiana di sicurtà S.p.a. . .	Genova
26) Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a.	Milano
27) Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a.	Napoli
28) Compagnie riunite di assicurazione S.p.a.	Torino
29) Compagnia Tirrena S.p.a.	Roma
30) Concordia (La) - Società di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
31) Cosida - Società di assicurazioni e riassicurazioni	Napoli
32) Danubio S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
33) Duomo (Il) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
34) Edera (L') - Compagnia italiana di assicurazioni	Roma
35) Etrusca S.p.a.	Pisa
36) Euro-Lloyd assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
37) F.A.T.A. - *Fondo assicurativo tra agricoltori*	Roma
38) Fenice (La) - Compagnia italiana di assicurazioni	Roma
39) Fiduciaria (La) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Bologna
40) Firs italiana di assicurazioni S.p.a. . . .	Roma
41) Fondiaria incendio (La) - Compagnia italiana di assicurazioni	Firenze
42) Friuli Venezia Giulia assicurazioni - La Carnica	Udine

Denominazione	Sede
43) Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
44) Intercontinentale assicurazioni S.p.a. .	Roma
45) Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
46) Globo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
47) Istituto italiano di previdenza S.p.a. . .	Milano
48) Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni	Trento
49) Italia assicurazioni S.p.a. . . .	Genova
50) Italiana incendio e rischi diversi S.p.a.	Milano
51) Italica (L') - Società di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
52) Lavoro e Sicurtà S.p.a. assicurazioni e riassicurazioni	Milano
53) Levante - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Genova
54) Liguria - Società di assicurazioni S.p.a.	Genova
55) Lloyd Adriatico S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Trieste
56) Lloyd Centauro S.p.a. . . .	Napoli
57) Lloyd europeo di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
58) Lloyd internazionale - Compagnia di assicurazioni	Roma
59) Lloyd Italico & L'Ancora - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Genova
60) Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
61) M.E.I.E. - Società mutua di assicurazioni esercenti imprese elettriche	Milano
62) Mercury - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Bologna
63) Mediolanum S.p.a.	Milano
64) Milano assicurazioni autoveicoli S.p.a. .	Milano
65) Minerva (La) - Società di assicurazioni e riassicurazioni	Segrate (Milano)
66) Nationale (La) - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
67) Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
68) Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a.	Milano
69) Pace (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
70) Padana assicurazioni - Associazione mutua assicurazione	Milano
71) Palatina S.p.a. di assicurazione	Roma
72) Pan-Ass - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
73) Peninsulare (La) - Compagnia generale di assicurazione	Milano
74) Piemontese (La) - Società mutua di assicurazioni	Torino
75) Potenza (La) - Società mutua di assicurazione	Roma
76) Preservatrice assicurazioni S.p.a. . . .	Roma
77) Previdente (La) - Compagnia italiana di assicurazioni	Milano
78) Previdenza e Sicurtà - Mutua di assicurazione e riassicurazione	Milano
79) Reale mutua di assicurazioni . .	Torino
80) Renana assicurazioni S.p.a. . . .	Bologna
81) Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. .	Milano
82) S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a.	Torino
83) Salda assicurazioni S.p.a.	Torino
84) San Giorgio S.p.a.	Roma
85) Sanremo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
86) Sapa - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
87) S.A.R.A. - Società assicurazione rischi automobilistici	Roma
88) S.A.E.R. Sarda assicurazioni	Cagliari
89) Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
90) Sear - Società europea di assicurazioni e riassicurazioni	Genova
91) Secura Assipopolare - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
92) Siarca assicurazioni S.p.a.	Milano
93) Sicurtà 1879 (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Segrate (Milano)
94) S.I.D.A. S.p.a.	Roma
95) Sile S.p.a.	Treviso
96) Società navale di assicurazioni	Ferrara
97) Toro assicurazioni S.p.a.	Torino
98) UN.I.C.A. S.p.a.	Milano
99) Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a.	Roma
100) Unione subalpina di assicurazioni S.p.a.	Torino
101) Unipol S.p.a.	Bologna
102) Universo S.p.a.	Bologna
103) Val Piave - Società mutua di assicurazione	Belluno
104) Veneta assicurazioni S.p.a.	Padova
105) Vittoria (La)	Milano
106) Witerthur S.p.a.	Milano

Rappresentanze generali per l'Italia delle imprese estere di assicurazioni:

Denominazione	Sede
107) Allianz	Milano
108) Alpina	Milano
109) Ancienne mutuelle accidents	Milano
110) Anglo elementar	Milano
111) Assurances generales de France I.A.R.T.	Roma
112) Assurances (Les) nationales I.A.R.D. . .	Roma
113) Commercial union	Milano
114) Federale (La)	Milano
115) Helvetia	Milano
116) Mannheim (La)	Roma
117) New Hampshire	Roma
118) Nordstern	Milano
119) Northern (The)	Milano
120) Norwich Union Fire	Milano
121) Prudentiale (The)	Milano
122) Raiffeisen	Milano
123) Reliance	Roma
124) Rhône Méditerranée	Genova
125) Royale Belge	Roma
126) Seven Provincies (The)	Genova
127) Sun	Genova
128) Svizzera (La)	Genova
129) Union des assurances de Paris - L'Union I.A.R.D.	Genova
130) Zurigo	Milano

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(10350)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.
Nuova misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 7 e 8 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana in data 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e prorogata con decreto-legge 30 novembre 1974, n. 603;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge con la legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1957;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 24 luglio 1958;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 15 dicembre 1960;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1974, n. 603;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 50 del 30 dicembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

La misura semestrale del sovraprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alle diffusioni televisive è stabilita, a decorrere dal terzo anno solare di iscrizione, in L. 7.955.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti od adattabili anche alla ricezione delle diffusioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre, a decorrere dal terzo anno solare di iscrizione, la somma di L. 8.165 comprensiva del canone e del sovraprezzo, come risulta nell'annessa tabella 4.

Art. 2.

E' data facoltà agli abbonati di cui al precedente articolo di corrispondere la quota semestrale di L. 8.165 in due rate trimestrali di L. 4.245.

E' data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel qual caso essi fruiranno di una riduzione di L. 330 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 16.000.

Art. 3.

La misura del sovraprezzo dovuto dagli abbonati alle diffusioni televisive per il primo anno solare di iscrizione e per quello immediatamente successivo è stabilita in L. 17.580 per il pagamento in forma annuale, L. 8.975 per il pagamento in forma semestrale e L. 4.670 per il pagamento in forma trimestrale, come risulta dalle annesse tabelle 1, 2 e 3.

Art. 4.

La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi riceventi radio o televisori risulta dalla tabella 5 allegata al presente decreto.

Art. 5.

Gli abbonati alle radioaudizioni che nel corso dell'anno entreranno in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo anche alla ricezione delle diffusioni televisive, dovranno corrispondere un rateo di conguaglio decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali diffusioni, nella misura risultante dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

Coloro che non fossero ancora muniti dell'abbonamento di cui al precedente comma saranno tenuti alla corresponsione del rateo complessivo, nella misura risultante nell'annessa tabella 1.

Art. 6.

Per l'uso privato di apparecchi riceventi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o di autoscafi la misura dei canoni dovuti a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235 è indicata nelle annesse tabelle 6, 7, 8 e 9.

Rimane invariata la misura dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni fissata dal decreto ministeriale 12 luglio 1948 per l'uso in casa di abitazione di apparecchi radioriceventi.

Art. 7.

Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1975.

Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui allo art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1974
Registro n. 73 Poste, foglio n. 347

1. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

1-A — Nuovo abbonamento a pagamento semestrale con scadenza a giugno od a dicembre

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone L.	Soprapprezzo L.	Totale L.
Gennaio	Gennaio-giugno	210	8.975	9.185
Febbraio	Febbraio-giugno	175	7.480	7.655
Marzo	Marzo-giugno	140	5.985	6.125
Aprile	Aprile-giugno	105	4.490	4.595
Maggio	Maggio-giugno	70	2.995	3.065
Giugno	Giugno	35	1.500	1.535
Luglio	Luglio-dicembre	210	8.975	9.185
Agosto	Agosto-dicembre	175	7.480	7.655
Settembre	Settembre-dicembre	140	5.985	6.125
Ottobre	Ottobre-dicembre	105	4.490	4.595
Novembre	Novembre-dicembre	70	2.995	3.065
Dicembre	Dicembre	35	1.500	1.535

1-B — Nuovo abbonamento contratto nel 1º semestre con versamento anticipato per il secondo semestre di un importo pari alla prima semestralità

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone L.	Soprapprezzo L.	Totale L.	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata L.	Totale L.
Gennaio	Gennaio-dicembre	420	17.950	18.370	370	18.000
Febbraio	Febbraio-dicembre	385	16.455	16.840	—	16.840
Marzo	Marzo-dicembre	350	14.960	15.310	—	15.310
Aprile	Aprile-dicembre	315	13.465	13.780	—	13.780
Maggio	Maggio-dicembre	280	11.970	12.250	—	12.250
Giugno	Giugno-dicembre	245	10.475	10.720	—	10.720

2 — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DEGLI IMPORTI INDICATI NELLE PRECEDENTI TABELLE « 1-A » E « 1-B » DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE.

2-A — Pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 1-A » L.	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni L.	Differenza da corrispondere a conguaglio L.
Gennaio-giugno	9.185	1.250	7.935
Febbraio-giugno	7.655	1.050	6.605
Marzo-giugno	6.125	840	5.285
Aprile-giugno	4.595	630	3.965
Maggio-giugno	3.065	420	2.645
Giugno	1.535	210	1.325
Luglio-dicembre	9.185	1.250	7.935
Agosto-dicembre	7.655	1.050	6.605
Settembre-dicembre	6.125	840	5.285
Ottobre-dicembre	4.595	630	3.965
Novembre-dicembre	3.065	420	2.645
Dicembre	1.535	210	1.325

2-B — Pagamento annuale

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 1-B » L.	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni L.	Differenza da corrispondere a conguaglio L.
Gennaio-dicembre	18.000	2.450	15.550
Febbraio-dicembre	16.840	2.300	14.540
Marzo-dicembre	15.310	2.090	13.220
Aprile-dicembre	13.780	1.880	11.900
Maggio-dicembre	12.250	1.670	10.580
Giugno-dicembre	10.720	1.460	9.260

3 — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO PER IL 2° ANNO SOLARE DI ISCRIZIONE.

Forma di pagamento	Canone L.	Soprapprezzo L.	Riduzione di 1/25 delle semestralità anticipate L.	Aumento di 1/25 della trimestralità L.	Totale L.
Annuale	420	17.950	—370	—	18 000
Semestrale	210	8.975	—	—	9 185
Trimestrale	105	4.485	—	+ 185	4 775

4 — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO A DECORRERE DAL 3° ANNO SOLARE DI ISCRIZIONE.

Forma di pagamento	Canone L.	Soprapprezzo L.	Riduzione di 1/25 delle semestralità anticipate L.	Aumento di 1/25 della trimestralità L.	Totale L.
Annuale	420	15.910	—330	—	16 000
Semestrale	210	7.955	—	—	8 165
Trimestrale	105	3.975	—	+ 165	4 245

5 — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE.

Categoria	Per la ricezione delle sole diffusioni radiofoniche. Importo annuale L.	Conguaglio annuale per la televisione L.	Canone complessivo per la TV — Importo annuale L.	Canone complessivo per la TV — Rata semestrale L.	Canone complessivo per la TV — Rata trimestrale L.
1) Canoni base:					
a) alberghi, ed esercizi pubblici di lusso, I, II, e III categoria; pensioni di lusso, I e II categoria; navi di lusso	7.680	49.920	57.600	29.390	15.280
b) alberghi ed esercizi pubblici di IV categoria; pensioni di III categoria e locande; altre navi; automezzi ed aerei in servizio pubblico	5.680	39.120	44.800	22.860	11.885
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici, istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2-12-1951, n. 1571	4.880	23.920	28.800	14.695	7.640
d) E.N.A.L. e C.R.A.L.	4.690	22.510	27.200	13.880	7.215
e) mense aziendali	3.920	20.080	24.000	12.245	6.365
2) Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa):					
a) alberghi e navi: per ogni stanza o locale, escluso il 1°, munito di apparecchio TV od attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	1.600	8.190	9.790	4.995	2.595
b) ospedali e case di cura: per ogni locale, escluso il primo, munito di apparecchio TV od attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	800	4.095	4.895	2.495	1.300

Categoria	Canone base			Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo	Magg.ne per posto a disposizione del pubblico	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri di categoria extra	57.600	57.600	130	6 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri di I categoria	57.600	57.600	95	5 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di II categoria	57.600	57.600	65	4 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di III categoria	57.600	57.600	30	3 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di IV categoria	44.800	44.800	15	2 % »	10 % »

N.B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile con qualsiasi mezzo anche alla ricezione delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

6 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO.

Periodo	Canone base	Sovraprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	3.500	3.920
Febbraio-dicembre	385	3.290	3.675
Marzo-dicembre	350	2.990	3.340
Aprile-dicembre	315	2.690	3.005
Maggio-dicembre	280	2.390	2.670
Giugno-dicembre	245	2.090	2.335
Luglio-dicembre	210	1.790	2.000
Agosto-dicembre	175	1.500	1.675
Settembre-dicembre	140	1.200	1.340
Ottobre-dicembre	105	900	1.005
Novembre-dicembre	70	600	670
Dicembre	35	300	335

7 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO.

Periodo	Canone base	Sovraprezzo	Totale
12 mesi	420	3.500	3.920
8 mesi	280	2.390	2.670
4 mesi	140	1.200	1.340

8 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI DEI NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO

Periodo	Canone base	Sovraprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	17.580	18.000
Febbraio-dicembre	385	16.455	16.840
Marzo-dicembre	350	14.960	15.310
Aprile-dicembre	315	13.465	13.780
Maggio-dicembre	280	11.970	12.250
Giugno-dicembre	245	10.475	10.720
Luglio-dicembre	210	8.975	9.185
Agosto-dicembre	175	7.480	7.655
Settembre-dicembre	140	5.985	6.125
Ottobre-dicembre	105	4.490	4.595
Novembre-dicembre	70	2.995	3.065
Dicembre	35	1.500	1.535

9 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DAL 3° ANNO SOLARE DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO.

Periodo	Canone base	Sovraprezzo	Totale
12 mesi	420	15.580	16.000
8 mesi	280	10.615	10.895
4 mesi	140	5.320	5.460

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
ORLANDO

(10352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 49/1974
Prezzo degli oli combustibili e dei bitumi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 40/1974 del 14 agosto 1974 e n. 42/1974 del 28 settembre 1974;

Considerata l'opportunità di rivedere i prezzi degli oli combustibili, in relazione al maggior costo della materia prima importata, tenuto anche conto dei prezzi vigenti sui mercati dei principali paesi europei;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1975, i prezzi massimi di vendita degli oli combustibili e dei bitumi sono fissati come segue:

A) OLI COMBUSTIBILI FLUIDISSIMI, FLUIDI E SEMIFLUIDI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA.

Prezzi di vendita — I.V.A. esclusa — alle condizioni di merce nuda, al netto dei diritti da versare all'UMA:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	inf. a 3°E fluidissimo	da 3°E fino a 5°E fluido	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
1) Prezzo al consumo franco magazzino rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore	7395	6265	6095
2) Prezzo per vendite di merce sfusa franco deposito del grossista abilitato alla vendita diretta	6945	5815	5645
3) Prezzo franco costa per merce posta su mezzo del compratore	6595	5465	5295

B) OLI COMBUSTIBILI FLUIDI, SEMIFLUIDI E DENSI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DI FORNI E CALDAIE.

a) *Prezzi base per tutto il territorio nazionale*:

Prezzi franco costa — I.V.A. esclusa — per merce nuda posta su mezzo del compratore:

	Olio combustibile viscosità a 50°C			
	da 3°E fino a 5°E fluido	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso	sup. a 7°E conten. zolfo inf. all'1% denso Btz
	L./q.le	L./q.le	L./q.le	L./q.le
1) Prezzi di vendita:				
per merce daziata	5815	5430	4900	5400
per merce SIF-SIVA	5465	5295	4820	5395
2) Prezzi di vendita a grossisti di merce daziata per ritiri annui dallo stesso fornitore:				
inferiore a 10.000 tonn.	5765	5380	4850	5350
superiori a 10.000 tonn.	5740	5380	4850	5350

I prezzi degli oli combustibili sopra indicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffina, cere di petrolio o scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° settembre-30 aprile è consentita una maggiorazione sul prezzo dell'olio combustibile fluido di L. 40 al q.le quale conguaglio trasporto terrestre.

Le aziende petrolifere fornitrici devono riconoscere ai grossisti nel periodo 1° settembre-30 aprile sui prezzi di acquisto dell'olio combustibile fluido uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo determinate in base alle tariffe chilometriche di cui alla circolare 1295 del 19 marzo 1973 e quelle relative alla base abituale di approvvigionamento.

Le modalità di calcolo e di riconoscimento della differenza in questione saranno concordate fra le categorie interessate. In caso di mancato accordo esse saranno, su richiesta delle parti, determinate dal C.P.P. competente e in seconda istanza dal C.I.P.

b) *Prezzi locali al consumo*:

I prezzi locali al consumo degli oli combustibili verranno determinati dai comitati provinciali prezzi, sulla base delle modalità e delle incidenze già stabilite con il provvedimento n. 8/1974 del 20 febbraio 1974.

C) OLI COMBUSTIBILI DESTINATI:

Prezzi di vendita — I.V.A. esclusa — alle condizioni di merce nuda posta su mezzo di trasporto del compratore:

a) all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	da 3°E fino a 5°E fluido	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero	5465	5295	4820
Prezzo franco raffineria interna	5510	5340	4865
Prezzo franco deposito interno	5760	5590	5115

b) a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	da 3°E fino a 5°E fluido	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	5545	5375	4900
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	5590	5420	4945
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	5840	5670	5195

c) all'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati e

d) per generare direttamente o indirettamente energia elettrica purché la potenza installata non sia inferiore a KW 1:

	Olio combustibile viscosità a 50°C			
	da 3°E fino a 5°E fluido	sup a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso	sup a 7°E conten. zolfo inf. all'1% denso Btz
	L./q.le	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	5545	5375	4900	5400
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	5590	5420	4945	5445
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	5840	5670	5195	5695

e) alla distruzione delle larve di zanzare malarigene e

f) all'industria della calciocianamide:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	da 3°E fino a 5°E fluido	sup a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	5465	5295	4820
Prezzo franco raffineria interna	5510	5340	4865
Prezzo franco deposito interno	5760	5590	5115

g) a produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti agricoli-industriali, laboratori e cantieri di costruzione:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	da 3°E fino a 5°E fluido	sup a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	5545	5375	4900
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	5590	5420	4945
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	5840	5670	5195

h) alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade e

i) alla produzione di bitumi e conglomerati mediante fusione o miscelazione:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	da 3°E fino a 5°E fluido	sup a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	5465	5295	4820
Prezzo franco raffineria interna	5510	5340	4865
Prezzo franco deposito interno	5760	5590	5115

I prezzi franco raffineria interna o deposito interno relativi all'olio combustibile fluido, semifluido e denso possono essere maggiorati di L. 55 al q.le nel periodo 1° settembre-30 aprile.

I prezzi degli oli combustibili destinati agli usi di cui ai punti *d*) e *g*) si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente, non superiore, in ogni caso, alle spese di trasporto calcolate secondo le norme di esecuzione di cui al capitolo *F*) paragrafo *B*) punto *a*) del provvedimento C.I.P. n. 8/1974 del 20 febbraio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 dello stesso giorno.

D) PRODOTTI ASSIMILABILI AGLI OLI COMBUSTIBILI.

Prezzi franco costa, al netto di I.F. e di I.V.A.:

1) Prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	L./q.le 4820
2) Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	L./q.le 5295
3) Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità da 3°E fino a 5°E)	L./q.le 5465
4) Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	L./q.le 6595

Nei casi in cui i prodotti assimilabili agli oli combustibili vengano indicati con diversa denominazione, i prezzi saranno determinati facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

E) BITUMI.

Prezzi franco costa — IVA esclusa — per merce posta su mezzo del compratore in autotreno completo:

	Sfuso	Fusti a 1 fondo	Fusti a 2 fondi	Sacchi carta
	L./q.le	L./q.le	L./q.le	L./q.le
a) Bitume stradale e industriale:				
Con penetrazione DOW superiore a 80 a 25°C	5650	6450	6650	—
Con penetrazione DOW da 40 a 80 a 25°C	6050	6850	7050	—
Con penetrazione DOW da 20 a 40 a 25°C	6250	7050	7250	—
b) Bitume ossidato:				
Fino a 75°C punto di rammollimento P & A	6650	7450	7650	7450
Da 75 a 105°C punto di rammollimento P & A	6850	7650	7850	7650
Da 105 a 130°C punto di rammollimento P & A	7050	7850	8050	7850
Oltre 130°C punto di rammollimento P & A	7450	8250	8450	8250
c) Bitumi ossidati speciali:				
Con punto di rammollimento P & A superiore a 85°C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C	7550	8350	8550	8350
Con punto di rammollimento P & A compreso tra i 75 e 105°C e punto di rottura FRAASS inferiore a meno 5°C	7550	8350	8550	8350
Con punto di rammollimento P & A compreso tra i 105 e 130°C e punto di rottura FRAASS inferiore a 0°C	7550	8350	8550	8350

F) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO E DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Per quanto riguarda le condizioni di vendita all'ingrosso e le disposizioni generali e finali rimangono invariate le norme stabilite con il provvedimento n. 8/1974 del 20 febbraio 1974.

I comitati provinciali prezzi procederanno, entro il 20 gennaio 1975 alla regolazione dei prezzi locali di vendita che avranno decorrenza dal 1° gennaio 1975 attenendosi anche alle norme esecutive già diramate con circolari del C.I.P.

Roma, addì 30 dicembre 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(10315)

Provvedimento n. 50/1974
Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 93 del 9 luglio 1948, n. 617 del 22 dicembre 1956, n. 724 del 13 giugno 1958 e n. 890 del 26 ottobre 1960;

Considerata la necessità di aumentare i canoni di abbonamento riguardanti le radiodiffusioni in relazione ai maggiori costi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, i canoni annui di abbonamento alle diffusioni televisive per i detentori ad uso privato di apparecchi atti o adattabili alla recezione di tali diffusioni, sono stabiliti come segue:

a) per gli abbonati del primo e secondo anno solare di iscrizione, L. 18.000, così ripartito: canone base L. 420: soprapprezzo L. 17.580 (comprensivo del soprapprezzo di L. 2.030 per le radioaudizioni). Per i versamenti in forma semestrale e trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1542 del 31 dicembre 1947.

b) per gli abbonati al terzo anno solare di iscrizione L. 16.000 così ripartito: canone base L. 420; soprapprezzo L. 15.580 (comprensivo del soprapprezzo di L. 2.030 per le radioaudizioni). Per i pagamenti rateali valgono le disposizioni richiamate al precedente punto *a*).

2. — Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 1975, la misura dei canoni di licenza speciale (comprensivi anche del canone per la radioaudizione) *dovuti dai detentori di apparecchi atti od* adattabili a ricevere le diffusioni radiofoniche ovvero a ricevere le diffusioni televisive fuori dell'ambito familiare, sono complessivamente stabiliti nella misura indicata nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Per i versamenti in forma semestrale e trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati come indicato al precedente punto 1 *a*).

3. — Con pari decorrenza i detentori di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi ad uso privato devono corrispondere, in aggiunta al canone base L. 420, il soprapprezzo nella misura di L. 3.500 per un canone annuale (globalmente L. 2.000 per ogni semestre e L. 1.040 per ogni trimestre).

Per l'uso privato di televisori su autovetture e autoscafi i canoni sono quelli già indicati ai punti 1 *a*) e 1 *b*).

4. — Nei canoni di cui ai punti 1), 2) e 3) non sono compresi l'IVA nella misura del 6% applicata alla quota del canone spettante alla concessionaria e la tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

5. — I detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle sole diffusioni radiofoniche installate in domicili privati, continueranno a corrispondere i canoni e i soprapprezzi nello ammontare già determinato con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 93 del 9 luglio 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 26 luglio 1948.

Roma, addì 30 dicembre 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIE	Canone di base		Canone supplementare (oltre il canone per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radioricevitore	Televisore	Radioricevitore	Televisore
a) Alberghi ed esercizi pubblici di lusso, 1ª, 2ª, 3ª categoria, pensioni di lusso, 1ª e 2ª categoria, navi di lusso	7.680	57.600	1.600	9.790
b) Alberghi ed esercizi pubblici di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria e locande; altre navi; automezzi ed aerei in servizio pubblico	5.680	44.800	1.600	9.790
c) Ospedali, cliniche e case di cura, circoli, associazioni, sedi di partiti politici, istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi e assimilati; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	4.880	28.800	800	4.895
d) E.N.A.L. e C.R.A.L.	4.690	27.200	—	—
e) Mense aziendali	3.920	24.000	—	—

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIE E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DEGLI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI, NEI TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

CATEGORIA	Canone di base			Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nelle sale di proiezione o spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
			magg. per posto		
Cinema, cinema-teatri di categoria extra	57.600	57.600	130	6 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e dei diritti di autore	20 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e dei diritti di autore
Cinema, cinema-teatri di I categoria	57.600	57.600	95	5 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di II categoria	57.600	57.600	65	4 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di III categoria	57.600	57.600	30	3 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di IV e V categoria	44.800	44.800	15	2 % »	10 % »

Visto, p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(10316)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo a modificare il regolamento della scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto 16 novembre 1974, n. 900.6/IX.12, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo è autorizzata a modificare il regolamento della scuola per tecnici di radiologia medica, annessa all'ospedale medesimo.

(10215)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento a titolo gratuito di suolo tratturale al comune di Ripalimosani

Con decreto ministeriale 6 luglio 1974, n. 5035, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 266, si approva l'atto n. 94147 di rep. del 27 aprile 1973, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, il trasferimento a titolo gratuito dal demanio pubblico dello Stato, ramo tratturi, al demanio comunale di Ripalimosani, perchè sia destinata ad uso stradale, la zona demaniale facente parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » in Ripalimosani, estesa mq 2.280, riportata nel catasto del comune di Ripalimosani alla partita n. 372 intestata al demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi), particella n. 254 del foglio di mappa n. 15 e nella planimetria tratturale con il n. 254.

(10209)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex forte « Papa » di Peschiera del Garda, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1974, a pag. 7970, al 4° rigo, dove è scritto: « ... in provincia di *Bolzano* », deve leggersi « ... in provincia di *Verona* ».

(10229)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5326/M)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1974, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.009.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5331/M)

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1974, il comune di Adrano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 567.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5341/M)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.928.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5365/M)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.560.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5335/M)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Agira (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 289.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5327/M)

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Montedoro (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5329/M)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5329/M)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 600.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5330/M)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 14.824.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5333/M)

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Gorizia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 965.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5334/M)

Autorizzazione al comune di Castellania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Castellania (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.441.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5337/M)

Autorizzazione al comune di Alano di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Alano di Piave (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.304.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5338/M)

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Arsiè (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.668.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5340/M)

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Cesiomaggiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.212.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5340/M)

Autorizzazione al comune di Porretta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Porretta Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5342/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di San Pietro in Casale (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5343/M)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Stagno Lombardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5344/M)

Autorizzazione al comune di Migliaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Migliaro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.523.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5345/M)

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5346/M)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.113.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5347/M)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Palagano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.839.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazioni dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5348/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5349/M)

Autorizzazione al comune di Roccabianca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Roccabianca (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.701.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5350/M)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Fano (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5351/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetro Piacentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5352/M)

Autorizzazione al comune di Gropparello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Gropparello (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.658.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5353/M)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Marcedusa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.088.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5354/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Civitella Paganico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.487.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5355/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5356/M)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Serra de' Conti (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.998.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5357/M)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 de decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5358/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.279.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5359/M)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Montemarciano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5360/M)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5361/M)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.492.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5362/M)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Castelbellino (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.864.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5363/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1974, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5364/M)

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Crucoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.507.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5366/M)

Autorizzazione al comune di Cotronei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Cotronei (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5367/M)

Autorizzazione al comune di Isole Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Isole Tremiti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.305.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5368/M)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.991.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5369/M)

Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di San Costantino Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.448.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5370/M)

Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Curinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5371/M)

Autorizzazione al comune di Ischia di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Ischia di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.572.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5372/M)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.448.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5373/M)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Francica (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5374/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5375/M)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5376/M)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.679.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5377/M)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.701.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5378/M)

Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Fabrizia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.348.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5379/M)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.017.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5380/M)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5381/M)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.299.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5382/M)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Cicala (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5383/M)

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Cortale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5384/M)

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Ionadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.111.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5385/M)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.802.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 8063 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 22 novembre 1974.

(5332/M)

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 8811 della *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 17 dicembre 1974.

(5336/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1974

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1974 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1974			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1973			19.347		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extratributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	14.751.744			
	residui	1.555.394			
	Totale		16.307.138		
Accensione di prestiti	competenza	391.012			
	residui	1.018			
	Totale		392.030		
Spese correnti	competenza			13.383.178	
	residui			2.298.296	
	Totale				15.681.474
Spese in conto capitale	**competenza**			**1.929.419**	
	residui			**1.150.776**	
	Totale				3.080.195
Rimborso di prestiti	**competenza**			**626.589**	
	residui			**59.215**	
	Totale				685.804
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		23.728.240		18.051.783	
Conti correnti		40.053.279		37.907.021	
Incassi da regolare		17.437.117		17.180.747	
Altre gestioni		21.005.381		19.893.123	
	Totale		102.224.017		93.032.674
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		497.705		605.848	
Pagamenti da regolare		725.112		1.819.845	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		3.370.195		4.100.236	
Altri crediti		25.315.697		29.804.236	
	Totale		29.908.709		36.330.165
	Totale complessivo		148.851.241		148.810.312
Fondo di cassa al 30 novembre 1974			—		40.929
	Totale a pareggio		148.851.241		148.851.241

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1974 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		40.929	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	110.064		
Pagamenti da regolare	1.662.475		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	2.730.657		
Altri crediti	7.877.967		
Totale crediti		12.381.163	
In complesso			12.422.092
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	19.549.754		
Conti correnti	6.964.869		
Incassi da regolare	684.239		
Altre gestioni	2.058.802		
Totale debiti			29.257.664
Situazione del Tesoro (passività)			16.835.572

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1974: L. 296.815 milioni.

Il primo dirigente: D'URSO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(10317)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1974

ATTIVO

Voce			Importo
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		103.196.670.102
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	89.093.965.879	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	89.093.965.879
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	987.841.526.631	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	1.227.400.000.000	
— a scadenza fissa	»	828.700.648.800	3.043.942.175.431
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		7.619.687.312
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	—	
— conti speciali	»	8.445.027.732.740	8.445.027.732.740
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.178.669.740.749
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.506.181.187.741
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		730.377.224.809
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		10.032.810.044.283
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	347.884.801.444	
— altre attività	»	234.418.397.991	582.303.199.435
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		247.429.234.953
Spese dell'esercizio	»		300.525.621.334
			29.410.464.147.667
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		740.706.782.946
Depositi:			
— a garanzia	L.	5.267.825.838.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	5.189.239.610.000	
— altri	»	8.618.459.673.643	19.075.525.122.061
Depositari di titoli e valori	L.		768.982.540
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		49.229.624.481.430

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		9.803.969.602.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		115.872.506.586
Depositi in conto corrente liberi	»		110.267.308.004
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.030.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	6.563.097.863.109	
— altri	»	603.567.423	6.563.701.430.532
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	6.869.202.390.000	
— altri	»	6.940.307.790	6.876.142.697.790
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.575.825.342.740	
— altri	»	34.629.948.209	1.610.455.290.949
U.I.C. - conto corrente ordinario	L.		459.810.271.013
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		48.470.818.315
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		20.763.005.550
Fondi diversi accantonati	»		818.916.392.219
Partite varie passive	»		2.577.341.312.567
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	36.170.859.546	
Fondo di riserva straordinario	»	35.578.019.519	72.048.879.065
Rendite dell'esercizio	L.		331.704.603.077
			29.410.464.147.667
Impegni	L.		740.706.782.946
Depositanti	»		19.075.525.122.061
Titoli e valori presso terzi	»		768.982.540
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		49.229.624.481.430

(10318)

Il Governatore: CARLI

Il ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Commissioni di esami istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano, Brescia e Como per il conferimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che prevede la istituzione delle commissioni per gli esami di abilitazione al comando e alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto da parte degli organi del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Visti i decreti ministeriali del 30 gennaio 1973 e 22 febbraio 1974, riguardanti la composizione delle commissioni di esami e le modalità di svolgimento degli esami stessi;

Considerata la necessità di istituire le commissioni di esami per il conferimento, da parte degli organi del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, delle abilitazioni previste dal primo comma, lettere *a*) e *c*), e di quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto di cui al secondo comma, dell'art. 20 sopra citato;

Ritenuto che le commissioni di esami sono destinate a svolgere i loro compiti anche fuori del proprio ambito provinciale per una migliore utilizzazione del personale in rapporto alle esigenze del servizio;

Viste le designazioni dei componenti delle commissioni medesime effettuate dagli uffici provinciali M.C.T.C.;

Decreta:

Art. 1.

Le commissioni di esami per il conferimento delle abilitazioni di cui al primo comma, lettere *a*) e *c*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dell'abilitazione per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso art. 20, per quanto attiene alla Lombardia, sono costituite nel modo seguente:

1) Presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di Milano

Presidente:

A) Tommasi ing. Ugo; e, come supplenti, Mento ing. Vincenzo, Riboni ing. Giovanni, Matteucci ing. Lidia e Di Bello ing. Edoardo.

Membri:

B) Farnioli Mauro; e, come supplenti, Pippia Mario Donato, Nosotti Edoardo, Sassi Angelo, Marcarelli Pasquale e Origlia Sabino;

C) Gattini Bernabò Lucio; e, come supplenti, Schleifer Ugo e Bonapace Aldo;

D) Pellegrini Cislaghi Giorgio; e, come supplente, Finozzi Mario.

Segretario:

E) Insegna Renato; e, come supplenti, Taroni Giovanbattista, Agostinelli Angelo, Parmigiani Bruno, Malacrida Carlo e Sollazzo Dante.

2) Presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di Brescia

Presidente:

A) Lucaferri ing. Luigi; e, come supplenti, Cerruti ingegnere Italo e Trasarti Battistoni ing. Fabrizio.

Membri:

B) Mele Vincenzo; e, come supplenti, Gaboardi Giuseppe e Mazzanti Renato;

C) Scarani Carlo; e, come supplente, Melloni Onorato;

D) Venturini Ezio; e, come supplente, Filippi Ottavio.

Segretario:

E) Falzarano Maria; e, come supplenti, Veneri Alessandro, Rapuzzi Giacinto, Pighi Luigi e Sinagoga Luciana.

3) Presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di Como

Presidente:

A) Cappello ing. Giovanni; e, come supplenti, Barchiesi ing. Lamberto e Randone ing. Sergio.

Membri:

B) Ricci Michele; e, come supplenti, Stancanelli Gaetano, Giana Marco e Vittori Tarcisio;

C) Franceschini Lorenzo; e, come supplenti, Dessole Salvatore e Merizzi Corrado;

D) Modonesi Stefano; e, come supplente, Locatelli Piero.

Segretario:

E) Pratesi Francesco; e, come supplenti, Feliziani Leandro e Palumbo Pasquale.

Art. 2.

Le commissioni di esami di cui ai paragrafi 1), 2) e 3) dell'articolo precedente provvedono rispettivamente per le circoscrizioni di Milano, Pavia e Bergamo; per quelle di Brescia, Cremona e Mantova; e per quelle di Como, Varese e Sondrio.

I calendari delle prove di esami sono stabiliti dai capi degli uffici provinciali di Milano, Brescia e Como, di intesa con i capi degli altri uffici provinciali interessati.

I verbali delle prove di esame sono trasmessi mensilmente al servizio autonomo navigazione interna della Direzione generale M.C.T.C. a cura dei capi degli uffici provinciali di Milano, Brescia e Como.

I verbali di cui al comma precedente devono essere corredati dalla statistica delle operazioni nautiche effettuate distinte per tipo di abilitazione.

Art. 3.

Ai componenti delle commissioni di esami indicati alle lettere *C*) e *D*) dei paragrafi 1), 2) e 3) dell'art. 1 del presente decreto spettano i compensi e il trattamento economico di missione stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: Preti

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1974
Registro n. 11 Trasporti, foglio n. 95

(10122)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Dino Egidio Martina, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743400)